

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE -

VARIANTE 93 (REVISIONE DEI VINCOLI, RIDISEGNO E ALTRO).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO.

Nella **RELAZIONE**, dopo il paragrafo **C 12.3)** è inserito il seguente:

«C 12.4) RISPETTO DI DIRETTIVE.

La variante **93** rispetta le direttive impartite con la deliberazione del consiglio comunale **28 12 2020 n° 92**.

Peraltro, secondo la legge regionale **5/2007**, articolo **63 bis**, comma **8**, le direttive sono rilevanti rispetto alle modifiche di piano regolatore generale comunale che incidono sugli obiettivi e le strategie, e non sulle modifiche che non vi incidono.

Le stesse direttive precisano infatti al capitolo **C)**, che *Resta salva la possibilità (...) di ulteriori modifiche rientranti nel concetto di varianti di livello comunale o non richiedenti direttive* (capitolo **C**, capoverso **terzo**).

Ciò premesso, può considerarsi che:

a) la revisione dei **vincoli espropriativi e procedurali** ha riscontro nelle **direttive** al capitolo **C)**, capoverso **primo**, lettera **a)**.

La variante **93** conferma e prevede nuovi parcheggi a San Daniele capoluogo e a Villanova.

Un'ampia zona di verde, sport e spettacoli (attività ricreativa) è prevista a Villanova dalla variante **89**, elaborata contestualmente alla variante **93**.

Le norme di attuazione già prevedono che le opere siano realizzate o gestite oltre che dal Comune o da enti pubblici altri e da istituzioni riconosciute, anche da privati convenzionati, circostanza che può ricorrere quando il servizio è gestito in regime di economia di mercato.

Le stesse norme di attuazione contengono previsioni per la salvaguardia del territorio, in particolare per l'area ricreativa di Villanova;

b) il ridisegno, aggiornamento e assestamento del **piano struttura** (carta di strategia di piano) ha riscontro nelle **direttive** al capitolo **C)**, capoverso **primo**, lettera **b)**.

Vale quanto indicato nella relazione di variante **93**, paragrafo **C 4)**;

c) l'adeguamento del testo della **relazione** del **piano struttura** ha riscontro nelle direttive al capitolo **C)**, capoverso **primo**, lettera **c)**.

Come previsto dalle **direttive**, la variante **93** rimuove i limiti di flessibilità, divenuti inefficaci per effetto della legge regionale **21/2015**, articolo **25**, comma **2**.

In relazione ai contenuti, il documento assume la denominazione più propria di **Obiettivi e Strategie**.

Lo stesso documento è aggiornato e semplificato.

Vale quanto indicato nella relazione di variante **93**, paragrafo **C 5**);

- d)** il riporto della **zonizzazione** su base catastale georiferita ha riscontro nelle **direttive** al capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **d**).

Vale quanto indicato nella relazione di variante **93**, paragrafo **C 6**);

- e)** la perimetrazione di **aree di interesse** e **aree di rischio archeologico** ha riscontro nelle **direttive** al capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **e**).

Vale quanto indicato nella relazione di variante **93**, paragrafo **C 7**);

- f)** l'inserimento dei perimetri di **prato stabile naturale** ha riscontro nelle **direttive** al capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **f**);

- g)** la promozione del recupero, riqualificazione e riuso di **aree dismesse, sottoutilizzate** o **abbandonate**, prevista mediante modifica e integrazione degli obiettivi e strategie, a cui potranno / dovranno fare seguito azioni puntuali nel piano operativo (centro storico, **1**) (zone B varie, **3**) (insediamenti industriali ed artigianali e terziari, **6**) (varie) ha riscontro nelle **direttive** al capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **g**);

- h)** l'assorbimento nel PRGC di **piani attuativi** esistenti è iniziato con la sostituzione di perimetri di piano attuativo in formazione o di previsione con perimetri di piano attuativo esistente e confermato.

La sostituzione delle relative zone **C** con zone **B** potrà avere luogo quando l'attuazione sarà maggiormente avanzata e certificata.

- i)** la **conformazione** del **PRGC** al **Piano** paesaggistico regionale (**PPR**) è di prossima attuazione, mediante variante separata, avendo il Comune ricevuto specifico finanziamento regionale.

Peraltro la variante **93** richiama nelle norme di attuazione le norme di salvaguardia (prescrizioni d'uso) del PPR;

- l)** l'adeguamento del **PRGC** al **Piano** stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento (**PAIT**) e al **Piano** stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale (**PAIR**) è compiuto mediante la variante **89**, elaborata contestualmente alla variante **93**;

- m)** il riconoscimento del sedime della **ferrovia** Gemona - Pinzano (e poi Sacile) ha riscontro nelle **direttive** al capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **m**).

Il riconoscimento consiste nel riporto di una ferrovia esistente indicata dal **Piano** regionale delle **infrastrutture** di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (**PRITMML**).

Ugualmente ha riscontro nel capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **m**), l'inserimento / adeguamento dei limiti di distanza dalla viabilità regionale di primo livello;

- n)** con la variante **89** è riconosciuta una **zona agricola** in cui vi è produzione di alimento tipico locale (trota);

- o)** un perfezionamento puntuale diffuso delle **norme di attuazione** ha riscontro nel capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **o**);

- p)** un assestamento delle **previsioni**, anche in accoglimento di richieste, ha riscontro nel capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **p**).

Peraltro diverse modifiche, come alcune per servizi e attrezzature collettive (paragrafo **C 2**), viabilità (paragrafo **C 3**) e varie (paragrafo **C 8**) non sono tali

da incidere sugli obiettivi e sulle strategie del PRGC, o sono indicazioni inserite come mero riconoscimento di opere esistenti e di documenti di settore;

- q) miglioramenti** varî, comprese modifiche per servizi e attrezzature collettive, viabilità locale, rimozione di indicazioni superate e simili, hanno riscontro nel capitolo **C**), capoverso **primo**, lettera **q**).

La variante **93 non** prevede **zone industriali** e **artigianali** per nuovi insediamenti.

Percorsi di **mobilità** lenta e di mobilità agricola saranno sviluppati in sede di conformazione al **Piano paesaggistico regionale (PPR)**.

Le direttive prevedono che le modifiche e integrazioni ivi indicate possono essere compiute mediante una o più varianti.

La legge regionale **5/2007**, articolo **63 bis**, comma **8**, non esclude questa possibilità, pur riconoscendosi che l'attuazione delle direttive mediante più varianti deve essere compiuta entro un arco di tempo ragionevolmente rapportabile a quello della loro deliberazione.».

Nelle **NORME DI ATTUAZIONE**:

- a)** all'articolo **4** (*Indici fondiari ed edilizi*), definizione **H - Altezza dell'edificio**, comma **1**, periodo **terzo** (Se il terreno ...), le parole «piano di calpestio degli edifici minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica» sono sostituite con le seguenti: «piano di calpestio degli edifici realizzato tra la quota minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica e la quota di metri + 1 rispetto al piano di campagna naturale»;
- b)** all'articolo **26** (zone **E** - generalità), comma **5**, dopo la lettera **c**) è inserita la seguente:
«d) per prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 valgono le previsioni della legge regionale.»;
- c)** all'articolo **28** (zona **E4**), comma **6**, lettera **g**) (**elementi edilizi**) (**G**):
1) al punto **1.1)**:
1.1) al periodo **1°** (edifici per la ...), le parole «edifici per la residenza:» sono soppresse;
1.2) al periodo **2°** (Gli edifici esistenti ...):
1.2.1) nell'**introduzione**, dopo la parola «esistenti» sono inserite le seguenti: «, anche non residenziali»;
1.2.2) al punto **1.1.2)**, alla **fine** sono inserite le parole seguenti: «, e se esistenti al 24 7 2014, nella direzione di attività culturali, di attività ricreative, di ricettività turistica sostenibile e di attività di promozione sociale.
Questi cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che costituiscano motivo di riqualificazione di

insediamenti dismessi o degradati, anche dal punto di vista della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza antisismica e dell'efficienza energetica.

Resta salva l'applicabilità della legge 19/2009, articolo 15, comma 6»;

1.3) alla **fine** è inserito il periodo seguente:

«Resta salva dove più estensiva delle possibilità di intervento l'applicabilità dell'articolo 42;»

2) al punto **1.5.1)**, alla **fine** è inserito il periodo seguente:

«Resta salvo quanto previsto ai punti 1.5.2) e 1.5.3);»;

3) dopo il punto **1.5.2)** è inserito il seguente:

«1.5.3) sono ammessi interventi relativi ad attrezzature e infrastrutture dismesse o caratterizzate da problematiche ambientali, e interventi infrastrutturali nuovi purché adeguati e funzionali alle esigenze degli insediamenti e delle attività esistenti, da realizzarsi secondo criteri, metodologie e tecniche improntate alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo e alla valorizzazione del potenziale ecologico-ambientale;»;

d) all'articolo **30** (zona **E6**), comma **3**, dopo la lettera **d)** sono inserite le seguenti:

«**e)** non sono ammessi nuovi edifici residenziali, diversi da quelli di cui alla lettera a).

Gli edifici esistenti, anche non residenziali:

1) sono confermati;

2) se esistenti al 24 7 2014 possono essere interessati da cambiamenti di destinazione d'uso nella direzione della residenza temporanea connessa con le attività rurali, e nella direzione di attività culturali, di attività ricreative, di ricettività turistica e di attività di promozione sociale.

Questi cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che costituiscano motivo di riqualificazione di insediamenti dismessi o degradati, anche dal punto di vista della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza antisismica e dell'efficienza energetica.

Resta salva l'applicabilità della legge 19/2009, articolo 15, comma 6;

3) possono essere ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente.

Resta salva dove più estensiva delle possibilità di intervento l'applicabilità dell'articolo 42;

f) interventi infrastrutturali:

1) sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni e alterazioni dell'ambiente.

Resta salvo quanto previsto al punto 2);

2) sono ammessi interventi relativi ad attrezzature e infrastrutture dismesse o caratterizzate da problematiche ambientali, e interventi

infrastrutturali nuovi purché adeguati e funzionali alle esigenze degli insediamenti e delle attività esistenti, da realizzarsi secondo criteri, metodologie e tecniche improntate alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo e alla valorizzazione del potenziale ecologico-ambientale.»;

- e) all'articolo **36**, comma **7**, dopo il periodo **primo** è inserito il seguente:
«Per le aree oggetto di variante 93, nel caso di interventi soggetti al Regolamento per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica:
- a) i parcheggi non dovranno creare aggravio dell'assetto idraulico del comune adottando buone pratiche costruttive, quali pavimentazioni drenanti e il mantenimento di zone a verde;
 - b) la gestione delle trasformazioni verrà eseguita con volumi di invaso;
 - c) per le aree di cui alle modifiche 10, 35, 38, 39 e 40 vedasi lo Studio di compatibilità idraulica per la variante 93 al PRGC del comune di San Daniele del Friuli;
 - d) per le aree di cui alle modifiche 11 e 33 in fase di progettazione preliminare o di progettazione definitiva deve essere verificato il tempo di smaltimento delle acque meteoriche di tutti i dispositivi di laminazione previsti (inferiori alle 48 ore).»;
- f) all'articolo **42** (*Edifici preesistenti in zone diverse da quelle residenziali*), comma **1**, dopo il periodo **1°** (Per motivate esigenze ...) è inserito il seguente:
«Per residenza l'aumento volumetrico del 20% come previsto al periodo primo è ammesso anche in zone residenziali B.».

Negli **OBIETTIVI STRATEGIE**, capitolo **16**, comma **1**, le parole «per la valutazione della necessità di direttive per varianti e di riadozione per modifiche in accoglimento di riserve, osservazioni e opposizioni.» sono sostituite con le seguenti: «per i fini previsti dalla legge.».

Nella **ZONIZZAZIONE**:

- a) nel **grafico**: la zona di acquacoltura e la zona per ricreazione e festeggiamenti previste dalla variante 89 (in corso) sono perimetrate con linea tratteggiata di colore violaceo;
- b) nel **frontespizio**:
 - 1) sono inserite simbologia di modifica mediante linea rossa e sigla «n.», e scritta «MODIFICHE»;
 - 2) sono inserite linea tratteggiata di colore violaceo e scritta «AREA CORRISPONDENTE A MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE DI VARIANTE 89, IN CORSO»;
- c) nella **legenda**: le voci «ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO» E «AREA DI RISCHIO ARCHEOLOGICO» sono invertite.